

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.f.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 4300 DEL: 28 17 70 8

Codice Direzione. A18000 Codice Settore: A16188

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: BELTRAMO SANDRA

Oggetto

Dichlarazione stato di massima pericolosita per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 30:12,2018, Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera i) e l'articolo 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la guale, atl'articolo 4 commi 3 e 6, prevede che;

- "...3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di altertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiera lo stato di massima pericolosità per l'intero tentiono regionale, oppure anche per aree limitale, purché precisamente individuale.
- ...6. La dichiarazione dello stato di massima pericologità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7.º

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che:

- "...Nai periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4;
- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terrani boscati, come definiti dall'articolo 3 della I.r. 4/2009, arbustivi è pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di

Dir.A18000 Selt.A1816B Segue Testo Determinazione Numero 👍 🙊 👉 / Anno 🖟

încendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o

apparecchiature che producano laville o brace, lumare, dispardere mozzionil o liammitari accesi, lasciare veicoli a molore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque paricolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 c.2 della l.r. 17/2018;

". è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182 c.6bis del Digs 3 aprile 2006, n 152 (norma in materia ambientale) su tulto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1º novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo":

Valutato che lo stato di massima pedeolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dal prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte; . . .

LA DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. Igs n. 166/2001 e successiva modifiche: visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008:

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 30.12.2018, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione. della Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare della condizioni meleorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

L'articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che:

- ...Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4;
- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comme 4:
- b) sono vielate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come delimiti dall'articolo 3 della I.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Quali: accendere fuochi, accendere fuochi piroteonici, for brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per lagliare metalli, usare apparati o

apparecchiature che producano faville o brece, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasclare vaicoli a motora incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) é vieteta qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio,"

Lifarticolo, 13 della Lr. 15/2018 prevede che:

- *1. Le violazioni dei divieti di cul all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00
- 2: Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 delle 1. 353/2000.

ID: MAXPER 4199-739-24576

Dir A18000 Sett A1818B Segue Testo Determinazione Numero

/ Anno / ...

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Il funzionarlo referente. Pott.ssa Cristina RICALDONE

La Dirigente del Settore

Protezione civile e Sistema antincendi boschivi Ing. Sandra BEKTRAMO